



Il Giudice Delegato,
esaminato il ricorso ex art. 101 legge fallimentare;

Premesso

che la Equitalia Gerit s.p.a. -nella qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 269, e rappresentata per delega ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.l.gs. 13 aprile 1999, n. 112 dal dipendente sig. ~~Roberto~~, in virtù di procura del 25.06.2009 per atto Notaio dott. Castellini Paolo in Roma, rep. 74663- ha proposto domanda di ammissione per crediti relativi a tributi vari ed accessori di legge dovuti dal fallito per la complessiva somma di € 66.724.407,4, come da estratto dei ruoli allegati alla domanda di ammissione al passivo;
che i crediti sono così dettagliati:

| Categoria | Privilegio | credito rivalutazione | Interessi pre. | Totale |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Privilegiati | G7.2 spe mobili | 35.161.071,00 | 0,00 | 35.161.071,00 |
| Crediti con collazione al grado 7 -crediti per rivalsa iva verso il cessionario e il committente ex art. 2758 co. 2 c.c. | | | | |
| Privilegiati | A3.3 Gen. mobili SU 2 | 88,02 | 0,00 | 88,02 |
| Crediti con collocazione ante primo grado di cui all'art. 2751 bis c.c. - crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro). | | | | |
| Privilegiati | G18.1 Gen. mobili | 579.186,19 | 0,00 | 579.186,19 |
| Crediti con collocazione al grado 18 - crediti dello stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c. | | | | |
| Privilegiati | G18.1 Gen. mobili | 3.728.236,7 | 0,00 | 3.728.236,7 |
| Crediti con collocazione al grado 18 - crediti dello stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c. | | | | |
| Privilegiati | G19.1 Gen. mobili SU3 | 24.429.729,00 | 0,00 | 24.429.729,00 |
| Privilegiati | G20.1 Gen. mobili | 7.391,64 | 0,00 | 7.391,64 |
| Crediti con collocazione al grado 20 - crediti degli enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co.4, c.c. | | | | |
| Chirografari | | 2.818.704,85 | 0,00 | 2.818.704,85 |
| Totale | | 66.724.407,41 | 0,00 | 66.724.407,41 |

Considerato

Che la domanda di ammissione pervenuta in data 12.4.2010 è stata proposta ben oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

che, in via preliminare, considerato l'ingente ammontare del credito, occorre comunque verificare se ricorra nel caso di specie l'ipotesi del ritardo derivante da causa non imputabile al creditore ex art. 101, quarto comma, legge fallimentare;

Ritenuto

Che, al pari di ogni altro creditore, l'agente delegato alla riscossione dei tributi è tenuto al rispetto dei termini indicati dalla normativa in materia per la presentazione delle domande di ammissione al passivo; che tuttavia non può essere ignorata la peculiarità della procedura di accertamento e di riscossione in materia tributaria, regolata da un succedersi di fasi procedurali consequenziali, le quali condizionano l'esigibilità del credito, rendendolo definitivamente accertato ed esigibile solo al termine dell'iter procedurale previsto dalla legge (accertamento della violazione da parte degli organismi competenti/formazione del ruolo da parte dell'ufficio che contestualmente procede alla consegna del ruolo medesimo al concessionario, il quale, vigente l'art. 87 DPR 602/73 può chiedere, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura);

che pertanto la verifica inerente alla esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 101, quarto comma, legge fallimentare (indagine sulla esistenza di cause non imputabili all'agente delegato alla riscossione dei crediti e tale da rimetterlo in termini) non può prescindere dalla contestuale verifica giudiziale, da compiere caso per caso, in ordine alla data di consegna dei ruoli all'agente delegato alla riscossione, il quale, ove abbia ricevuto i ruoli in tempo utile per proporre la domanda di ammissione al passivo, non può invocare cause a lui non imputabili e comunque addebitabili ai tempi tecnici occorrenti per la notifica della cartella esattoriale al curatore;

che invero la cartella esattoriale non costituisce presupposto indefettibile per la domanda di ammissione al passivo poiché, se così fosse, l'art. 87 del DPR 602/73 (norma questa che prevede un regime privilegiato per l'ammissione al passivo fallimentare, prescrivendo che il concessionario possa chiedere sulla base del ruolo l'ammissione al passivo della procedura, ciò in ragione della peculiarità della materia impositiva e tributaria e proprio per introdurre elementi di semplificazione procedurali e di riduzione dei tempi) verrebbe di fatto abrogata da una condizione indefettibile non prevista dalla normativa in materia;

che pertanto, ove la data di consegna dei ruoli sia stata tempestiva da parte degli uffici impositori,

spetterà al concessionario delegato alla riscossione effettuare la domanda in tempo utile così da non incorrere nelle decadenze legali correlate all'art. 101;

che, nel caso di specie, la consegna dei ruoli al concessionario è avvenuta ben prima dello spirare del termine cosicché l'Equitalia avrebbe potuto insinuarsi al passivo tempestivamente e sulla base dei ruoli al fine di non incorrere nelle decadenze stabilite dalla legge;

che, per tale ragione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda tardiva avanzata da Equitalia, essendo decorso il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e non avendo la parte istante allegato e/o documentato alcuna causa atta a giustificare la rimessione nei termini;

che, in relazione all'entità del credito (€ 66.724.407,41) va trasmessa apposita segnalazione alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, per quanto di competenza, facendo tuttavia presente che, allo stato, non si è in grado di valutare la consistenza della massa attiva e conseguentemente l'esistenza o meno di un presunto danno erariale a seguito della mancata insinuazione da parte di Equitalia nei termini stabiliti dall'art. 101 legge fallimentare;

Visto l'art. 101 primo comma legge fallimentare;

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda tardiva proposta da Equitalia Gerit ben oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

Visto l'art. 101, quarto comma, legge fallimentare;

- Escludere che la parte istante possa giovare della rimessione in termini ai sensi dell'art. 101, quarto comma, legge fallimentare per l'inesistenza di cause atte a giustificare la concessione di tale beneficio al creditore;

Dispone trasmettersi il presente provvedimento alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, addì 24.10.2010

Il Giudice

5
RECEIVED
NOV 2010